Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 11

10ª COMMISSIONE PERMANENTE (Industria, commercio, turismo)

INTERROGAZIONI

190ª seduta: mercoledì 2 dicembre 2015

Presidenza della vice presidente CONSIGLIO

IN 0660
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5, 6 e *passim*
CASTALDI *(M5S)* 9
GIROTTO *(M5S)* 6, 8
SCALIA *(PD)* 4
VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico* . . . . . 3, 5, 6 e *passim*

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 11

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01609, presentata dal senatore Scalia e da altri senatori.

VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. In relazione a quanto segnalato dall'onorevole interrogante circa lo stato di attuazione dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, occorre evidenziare l'accelerazione impressa dal Ministero dello sviluppo economico e dal soggetto gestore Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) alle procedure agevolative che ha consentito di raggiungere nel complesso un buon risultato operativo.

Dai dati consuntivi al 30 giugno 2015 inerenti alle sole proposte di contratto di sviluppo presentate a valere sulla procedura di cui al decreto del 24 settembre 2010 emerge, infatti, quanto segue: 52 contratti di sviluppo in attuazione, con investimenti ammessi per circa 1,8 miliardi di euro a fronte di oltre 930 milioni di euro di agevolazioni concesse; 12 domande di contratto di sviluppo in fase finale di valutazione; circa 139 milioni di euro di contributi già erogati, di cui 78 milioni di euro a fondo perduto e 61 milioni di euro sotto forma di finanziamento agevolato.

In seguito all'entrata in vigore della nuova normativa dello strumento agevolativo, rappresentata dal decreto del 9 dicembre 2014, e alla conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande (10 giugno 2015), Invitalia ha già provveduto ad avviare le attività istruttorie su 13 istanze di contratto che esauriscono la dotazione finanziaria disponibile dei 250 milioni di euro di risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 sono stati assegnati allo strumento agevolativo ulteriori 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano operativo nazionale (PON) imprese e competitività 2014-2020. Tale nuova dotazione consentirà ad Invitalia di proseguire tempestivamente nell'attività di valutazione delle domande ine-

renti a programmi di sviluppo imprenditoriale da attuarsi nelle aree interessate.

Circa i rilievi espressi dalla Corte dei conti, che ha giudicato non adeguatamente ponderata la scelta di consentire in modo generalizzato la possibilità di presentare domanda di accesso alle agevolazioni in assenza di una copertura finanziaria certa, determinando un accumulo di domande di accesso sospese in attesa di adeguate coperture finanziarie, occorre osservare che tale decisione è ascrivibile alle modalità con le quali è stata data copertura finanziaria allo strumento agevolativo. In tal senso, la frammentaria tempistica con cui sono state rese disponibili le risorse finanziarie e la loro eterogeneità dal punto di vista della provenienza (nazionali, comunitarie e regionali) e del possibile utilizzo (geografico e settoriale) avrebbero comportato per il Ministero dello sviluppo economico la necessità di procedere con continue aperture e chiusure dello sportello agevolativo generando confusione nelle imprese interessate. Si deve segnalare che il Ministero ha introdotto, con apposita circolare del 25 maggio 2015, dei correttivi che consentiranno di evitare l'accumulo di domande di agevolazione con *iter* agevolativo sospeso per carenza di risorse finanziarie. Al riguardo, la circolare ha dettato una specifica disciplina in relazione alla gestione delle risorse disponibili che mira ad uno scambio informativo completo e tempestivo con l'impresa richiedente.

Per quanto attiene alla semplificazione e velocizzazione delle procedure di accesso, importanti novità sono state introdotte, come già evidenziato nell'ambito del rapporto della Corte dei conti, sia dal decreto del 14 febbraio 2014 che dal successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014. Con la nuova normativa è stata ridotta la mole della documentazione da produrre e sono stati assegnati tempi certi e più ristretti ad Invitalia per lo svolgimento delle attività di valutazione, prevedendo un regime sanzionatorio sia per le imprese, che vedranno decadere la domanda di agevolazione qualora non rispettino i tempi fissati per la produzione della documentazione richiesta, sia per Invitalia quale soggetto gestore dello strumento. Infine si estende il campo di applicazione delle penali a carico di Invitalia a tutte le scadenze previste dalla procedura agevolativa. Il predetto regime sanzionatorio è stato recepito nella convenzione regolante i rapporti tra il Ministero ed Invitalia, ove sono state, peraltro, inserite previsioni in tema di monitoraggio, relazioni semestrali e rendicontazioni che consentiranno al Ministero di avere adeguati strumenti per vigilare sull'attività del soggetto gestore anche al fine di poter eventualmente adottare adeguate misure correttive.

SCALIA *(PD)*. Signor Presidente, sono soddisfatto della risposta del Sottosegretario.

Devo dare atto al Governo, al Ministero e ad Invitalia di avere impresso una forte accelerazione all'utilizzo dell'unico, di fatto, strumento di programmazione rimasto operativo. La mia interrogazione è infatti datata, essendo stata presentata circa un anno fa, quando, su circa un miliardo e 600.000 euro resi disponibili per finanziare i contratti di sviluppo,

furono ammessi finanziamenti per una somma pari a 685 milioni, di cui solo 17 milioni sono pervenuti nella disponibilità dei beneficiari.

La risposta fornita oggi dal Sottosegretario evidenzia quindi ancor di più la forte accelerazione che si è determinata dall'epoca della presentazione dell'interrogazione, dal momento che il *plafond* messo a disposizione per la copertura finanziaria è giunto quasi ad esaurimento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01632, presentata dai senatori Girotto e Castaldi.

VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. In merito alle informazioni richieste dagli onorevoli interroganti, relative alla procedura di selezione avviata dal commissario dell'ENEA per il reclutamento di alcune posizioni dirigenziali, si intende fornire un quadro complessivo dell'attuale situazione.

In primo luogo, occorre rilevare che la procedura di selezione in esame va inserita nel più ampio processo di efficientamento della struttura dell'Agenzia ENEA, avviato dall'attuale commissario Testa sin dai primi mesi dell'anno in corso, su impulso dello stesso Ministro dello sviluppo economico. Nelle more del perfezionamento dell'*iter* di definizione del nuovo assetto dell'Agenzia si è infatti reso necessario avviare, parallelamente, un riordino complessivo della struttura organizzativa dell'ENEA funzionale agli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo.

Coerentemente a questi obiettivi e nel rispetto della normativa vigente è stata dunque bandita una procedura selettiva per il conferimento di tre incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'articolo in questione consente infatti agli enti di ricerca di utilizzare una quota più alta di dirigenti da assumere ai sensi del precedente comma 6 ed esattamente, per i dirigenti di seconda fascia, il 30 per cento della dotazione organica, a condizione però che gli incarichi eccedenti rispetto alla normale percentuale siano conferiti a «personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico».

La pianta organica dell'ENEA, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, indica attualmente 28 posti di dirigente di seconda fascia; pertanto, la quota di cui all'articolo 19, comma 6-*quater* citato, è di otto posti, di cui sei reclutabili mediante selezione interna.

Alla luce di quanto sopra, il commissario ha dunque operato legittimamente nel rispetto della norma citata, attivando la procedura di selezione interna, cui fa riferimento l'interrogante, per tre posti di dirigente di seconda fascia. Peraltro, sulla procedura di reclutamento in esame l'ente aveva anche acquisito il parere positivo del Dipartimento della funzione pubblica espresso il 7 ottobre 2014.

In un'ottica più generale si evidenzia altresì che il disegno complessivo del nuovo modello organizzativo dell'ente sta consentendo, seppur nell'ambito dei poteri della gestione commissariale, il complessivo efficientamento della struttura amministrativa attraverso una chiara individuazione delle responsabilità ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi e, nondimeno, la razionalizzazione dei costi mediante attività di costante verifica delle spese.

Come noto, si rammenta infine che il Senato della Repubblica ha recentemente approvato il nuovo testo normativo di riforma dell'ENEA in sede di collegato ambientale alla legge di stabilità. Il provvedimento è attualmente all'esame della Camera dei deputati. La definitiva approvazione di questa norma consentirà l'uscita dell'ENEA dalla fase commissariale dopo oltre sei anni e il rilancio dell'Agenzia in una nuova veste, più funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici, tra tutti l'efficienza energetica, che rivestono carattere di priorità nell'attuazione del programma di Governo.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, ringraziamo il Governo, ma non possiamo ritenerci soddisfatti della risposta perché ENEA è commissariata da nove anni e vogliamo vedere la fine di questo percorso.

Al di là della formale legittimità dell'operato del commissario, ci troviamo davanti ad un organismo che sta mutando il suo carattere: da ente di ricerca neutrale, terzo, indipendente ed autonomo si sta trasformando in una agenzia governativa, cioè in una ennesima *longa manus* del Governo. ENEA non è e non deve essere questo.

Ripeto, al di là dell'azione formalmente corretta del commissario, non saremo soddisfatti finché la gestione di ENEA non tornerà ad essere ordinaria, ponendo fine al commissariamento. Al tempo stesso contestiamo, ovviamente, il modello in cui ENEA si sta trasformando, cioè un'agenzia governativa che cesserà quindi di essere ente di ricerca terzo e neutrale, cosa invece di cui l'Italia ha assolutamente bisogno stante la deprecabilissima politica che il Governo sta conducendo nel settore dell'energia.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01682, presentata dal senatore Girotto e da altri senatori.

VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Prima di entrare nel merito delle richieste formulate dagli onorevoli interroganti, ritengo opportuno compiere un breve *excursus* sulla fase ascendente e di recepimento della direttiva sulla sicurezza delle attività estrattive *off-shore* al fine di rappresentare al meglio il lavoro dell'Italia, come Stato membro, che, forte della sua eccellenza tecnologica e normativa, riconosciuta in Europa, ha partecipato attivamente, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla definizione del provvedimento piuttosto che subirlo passivamente.

La Commissione europea ha reagito all'incidente nel Golfo del Messico occorso al pozzo Macondo nell'aprile 2010 avviando un'approfondita analisi delle attuali norme adottate dall'intera Unione europea e dai suoi Stati membri. L'Italia, consapevole dei tempi comunque lunghi del processo decisionale europeo, ha posto in essere immediate misure aggiuntive attraverso disposizioni, tuttora in vigore, adottate dagli organi di vigilanza sulle attività *off-shore*. Tali disposizioni sono oggi di fatto recepite nell'ordinamento europeo. I rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico hanno preso parte regolarmente a tutti i *meeting* europei del gruppo energia, partecipando attivamente ai lavori mediante la formulazione di osservazioni e proposte volte ad accrescere gli *standard* di sicurezza europei. In particolare, è stata accolta la proposta italiana di inserire nella normativa l'adozione di strumenti, quali il *black box*, già introdotti nel nostro ordinamento a seguito degli approfondimenti tecnici successivi all'incidente del Golfo del Messico, che entreranno a far parte del patrimonio di sicurezza comune di tutti gli Stati membri.

Fatta questa premessa, fornisco la riposta alle richieste degli interroganti. Quanto al primo quesito, si informa che la direttiva in questione è stata recepita con il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 145, recante «Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE».

In merito, invece, alla definizione di «incidente ambientale grave», si porta a conoscenza degli interroganti che, stante l'esaustivo quadro normativo italiano in materia, il tavolo tecnico che si è occupato del recepimento ha inteso legare tale definizione alla eventualità che un incidente possa provocare un danno ambientale, così come definito dalla normativa sull'ambiente.

Circa il secondo dei quesiti, si segnala che la Commissione dell'Unione europea ha riconosciuto che le modalità con le quali in Italia viene garantita la partecipazione del pubblico sono meritevoli di essere prese ad esempio. Difatti, molti altri Paesi membri, recependo in senso stretto le normative VIA-VAS, precludono la partecipazione al pubblico nell'*iter* autorizzativo di conferimento di titoli di ricerca. L'Italia, invece, è tra i pochi Paesi in Europa ad aver imposto l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale anche per le istanze di permesso di ricerca e, unici al mondo, per quelle di prospezione di idrocarburi sia in terra sia in mare. Di conseguenza, è garantita la pubblicità e trasparenza delle informazioni e degli elaborati tecnici (ravvisabili per ogni progetto in mare sul sito http://www.va.minambiente.it), così come il coinvolgimento diretto del pubblico al quale è dato modo di formulare tutte le eventuali osservazioni che sono poi vagliate dall'autorità competente in materia, ovvero, per i progetti *off-shore,* il Ministero dell'ambiente. In questo senso, difatti, si inserisce l'articolo 5 della direttiva sicurezza *off-shore*, ispirato proprio al caso italiano.

Sull'ultima delle richieste è bene precisare che l'autorità competente in materia di sicurezza mineraria in Italia esiste già da circa 60 anni, ovvero da quando è iniziata l'attività *off-shore*. In particolare, agli uffici del

Ministero dello sviluppo economico, specificamente all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), è demandato dal 1957 l'onere di esercitare i compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria finalizzata a garantire non solo il buon governo dei giacimenti di idrocarburi, quali beni indisponibili dello Stato, ma anche e soprattutto la sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e la tutela della salute delle maestranze addette, assicurando così il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale.

La direttiva sicurezza *off-shore*, dunque, si inserisce in Italia in un contesto normativo già molto sviluppato, complesso e speciale per il settore degli idrocarburi a mare, coordinandosi e non modificando gli aspetti autorizzatori e di vigilanza e controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro già pienamente definiti ed efficaci.

Tenendo conto delle competenze già assegnate dalla normativa vigente in Italia, relativamente alla valutazione dei rischi di cui alla direttiva europea n. 91 del 1992 e all'esame dei progetti, nello schema di decreto legislativo licenziato dal tavolo tecnico è stato quindi indicato quale autorità competente un organismo collegiale, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, che è dunque pronto ad assolvere i compiti dell'autorità competente, così come definiti dall'articolo 9 della direttiva europea n. 30 del 2013.

Si è ritenuto inoltre opportuno prevedere che, nella composizione sia centrale che territoriale di tale organismo collegiale, siano presenti: l'UNMIG, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo delle Capitanerie di porto, la Guardia costiera e la Marina militare che già oggi svolgono, ciascuno per la sua parte, i compiti che la direttiva attribuisce alla autorità competente.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che il recepimento della direttiva sulla sicurezza delle attività estrattive *off-shore* consentirà di rafforzare ulteriormente i già elevati *standard* di sicurezza in cui si svolgono in Italia tali attività.

GIROTTO *(M5S).* Signor Presidente, non siamo soddisfatti della risposta del Sottosegretario.

Al di là delle belle parole, il Mediterraneo è il mare più inquinato al mondo e, essendo un mare chiuso, versa in una delle situazioni peggiori del Pianeta.

È vero che l'Italia ha recepito la direttiva europea ma lo ha fatto in maniera assolutamente incompleta. Ricordo che è stata completamente omessa la disposizione che autorizza gli Stati membri ad obbligare i richiedenti la licenza di sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi a fornire l'intera documentazione comprovante la propria capacità tecnico-finanziaria, a dispetto di quanto esplicitamente previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva n. 30 del 2013.

Inoltre, signor rappresentante del Governo, dal punto di vista normativo l'Italia non ha assolutamente contezza di cosa sia un incidente am-

bientale grave; nessuna disposizione lo definisce, mentre vorremmo che nell'ambito della valutazione VIA fosse esplicitamente contemplato.

In conclusione, la risposta del Sottosegretario è tecnicamente complessa ma nella pratica ci lascia completamente insoddisfatti.

PRESIDENTE. Seguono ora le interrogazioni 3-01782 e 3-01784, presentate dal senatore Castaldi e da altri senatori, sulla restituzione degli aiuti di Stato concessi ad Alcoa nel 2006 e a ThyssenKrupp Cementir e Nuova Terni Industrie chimiche.

VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Si ritiene di rispondere congiuntamente alle interrogazioni presentate dal senatore Castaldi e da altri senatori in merito alla restituzione degli aiuti di Stato, in quanto entrambi gli atti di sindacato ispettivo vertono su temi analoghi.

Con riferimento al primo atto, relativo all'Alcoa trasformazioni, si comunica che il recupero integrale dell'aiuto 20l0/CR-36 nei confronti dell'azienda è stato completato nel corso dell'anno 2014, come peraltro dimostrato alla Commissione europea dalle prove documentali inviate, in ultimo, in data 8 luglio 2014 e confermato dagli stessi servizi della Commissione con comunicazione del 20 gennaio 2015 e, quindi, in linea con le decisioni della Commissione stessa. A tal proposito, per completezza e comodità e per assicurare la massima trasparenza, si consegna agli atti della Commissione la succitata comunicazione del 20 gennaio e la risposta inviata dal Ministero il 18 febbraio scorso in merito all'esclusione di pendenti impugnazioni dinanzi al giudice nazionale circa il recupero effettuato in esecuzione della decisione stessa.

Con riferimento, invece, ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti in merito agli aiuti a favore di Thyssenkrupp Cementir, si comunica che il recupero integrale dell'aiuto C36/A/06 nei confronti dell'azienda è stato completato, compresi gli interessi stabiliti dalla decisione della Commissione europea – quindi in linea con le decisioni di quest'ultima – nel corso dell'anno 2009, come peraltro comunicato con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, del 23 dicembre 2009 che, anche in questo caso per assicurare massima trasparenza, si consegna agli atti della Commissione.

CASTALDI *(M5S)*. Mi dichiaro soddisfatto della risposta in quanto il Governo ha dato esecuzione alle decisioni della Commissione europea relative al recupero di quegli aiuti di Stato di cui hanno illegittimamente fruito alcune imprese operanti sul territorio italiano.

Considero comunque troppo lunghi i tempi con i quali il nostro Paese dà esecuzione a tali decisioni. Faccio infatti presente che al momento sono ancora pendenti dodici procedure per il recupero di aiuti illegittimi, la prima risalente al 1999, mentre l'ultima allo scorso mese di agosto.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Vicari per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

SCALIA, SPILABOTTE, SOLLO, CUOMO, FABBRI, PUPPATO, PAGLIARI, ORRÙ, MASTRANGELI, SCILIPOTI ISGRÒ, GIACOBBE, CARIDI, PEZZOPANE. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto nell'ordinamento un nuovo strumento di programmazione negoziata, i cosiddetti contratti di sviluppo, al dichiarato fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno d'Italia;

tuttavia, il completamento del disegno legislativo non è stato immediato. Il decreto ministeriale di natura non regolamentare cui era demandata la fissazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è stato emanato solo in data 24 settembre 2010;

anche gli indirizzi operativi per la gestione dei contratti di sviluppo sono stati approvati dal Ministero dallo Sviluppo economico con decreto ministeriale dell'11 maggio 2011 e, successivamente, con decreto ministeriale del 14 febbraio 2014, si è proceduto ad un'ulteriore rimodulazione dell'impianto normativo, incidendo sulla tipologia dei programmi di sviluppo e sui relativi limiti di costo, oltre che sulle procedure e sulla relativa tempistica, non modificando gli attori coinvolti, che sono rimasti il Ministero dello sviluppo economico come amministrazione vigilante, INVITALIA (agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) come soggetto gestore, e le Regioni per le materie di loro interesse;

il processo attuativo dei contratti di sviluppo ha risentito, oltre che della lentezza della definizione del quadro normativo, anche della tardiva e frammentata assegnazione delle risorse riconducibili a più linee di finanziamento, con la conseguenza di una gestione che di fatto si è articolata in tante sub-gestioni, diverse per localizzazione, tipologia di programmi ammissibili e criteri di valutazione;

pertanto, a più di 6 anni di distanza dalla comparsa nell'ordinamento giuridico di questi tipi di contratti, è stato possibile solo valutare le procedure poste in essere per concedere agevolazioni finanziarie, e non anche i risultati conseguiti in termini di attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, dal momento che nel 2013 sono stati sottoscritti solo 5 contratti e 10 nel 2014;

le risorse attualmente disponibili a copertura finanziaria per i contratti di sviluppo ammontano a 1.611.760.000 euro, di cui 546.660.00 afferenti alla programmazione comunitaria e 1.065.000.000 di risorse nazionali aggiuntive, e di questi risultano ammessi finanziamenti complessivamente pari a 685 milioni, di cui solo 17 sono pervenuti nella disponibilità dei beneficiari riferiti a 3 iniziative;

considerato che:

con deliberazione n. 24/2014/G, la Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha approvato la relazione concernente «La gestione dei contratti di sviluppo» e nelle conclusioni e raccomandazioni ha osservato: «Pur considerando, dunque, che le politiche di sviluppo del Paese meritano un'impostazione diversa da quella che ha fatto da sfondo allo strumento in esame- la cui attuazione non è stata supportata né da un adeguato impianto organizzativo, né dall'esatta valutazione del quadro finanziario – è indubbio che sussistano margini di miglioramento per un recupero delle opportunità offerte dalle risorse attualmente disponibili»;

le indicazioni di miglioramento pervenute dalla relazione della Corte dei conti si sono concentrate su 3 assi di criticità: il primo riferito alla generalizzata possibilità di presentare domande di finanziamento pur in assenza di una copertura finanziaria certa, il secondo relativo alla lentezza dell'azione del Ministero e del soggetto gestore una volta resesi disponibili le risorse, il terzo attinente alle procedure che, nonostante i segnali positivi introdotti dal decreto ministeriale 14 febbraio 2014, evidenziano la necessità di metodologie che garantiscano sempre più la razionalizzazione della materia in oggetto,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, anche alla luce delle valutazioni del parere della Corte dei conti, al fine di dare attuazione al necessario riesame delle procedure di agevolazione finanziaria, nonché ad un'oculata rivisitazione delle modalità di accesso ai contributi previsti dai contratti di sviluppo.

(3-01609)

GIROTTO, CASTALDI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

negli ultimi 13 anni l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, prima Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative) ha avuto una gestione commissariale per ben 9 anni;

il 6 agosto 2014 il Ministro dello sviluppo economico ha nominato il professor Federico Testa nuovo commissario dell'Enea;

il 5 febbraio 2015, a firma dell'attuale commissario, è stata indetta una procedura selettiva per «n. 3 incarichi di funzioni dirigenziali di seconda fascia ex art. 19 comma 6-quater del decreto legislativo n. 165/2001»;

i requisiti indicati dalla procedura selettiva restringono di fatto l'accesso ai soli dipendenti ENEA che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità di unità organizzative di primo livello per almeno 3 anni, negli ultimi 10, e che abbiano gestito, nello stesso triennio, budget di spesa di almeno 2 milioni di euro;

le procedure per la selezione del personale degli enti pubblici di ricerca devono essere pubbliche, trasparenti e aperte anche a soggetti esterni all'ente proponente, in possesso dei requisiti scientifici e manageriali idonei per la copertura delle posizioni;

nell'avviso non viene indicato il relativo budget di spesa impegnato, come non vengono indicati quali siano i requisiti sulla qualità scientifica dei candidati. Mancano inoltre le modalità per valutare la qualità e la professionalità delle posizioni di responsabilità di unità organizzative maturata in ENEA ovvero in altri enti equipollenti;

attualmente nell'ENEA sono presenti 42 unità di primo livello istituite dal precedente commissario, ingegner Lelli, i cui responsabili non sono stati individuati mediante una procedura concorsuale, ma nominati direttamente dal commissario sulla base del rapporto fiduciario intercorrente con questi soggetti;

a parere degli interroganti la procedura potrebbe determinare una selezione ristretta ai pochi già «nominati»,

si chiede di sapere:

se l'avviso della procedura selettiva disposta dal commissario ENEA rientri nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto delle normative di selezione pubblica del personale;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, tenuto conto del perdurare dello stato di crisi di identità e di prospettive dell'ENEA, procedere ad un rinnovamento complessivo, anche in termini di nuovi dirigenti, da individuare non solo internamente all'Agenzia stessa, ma anche nell'ambito di enti con attività equipollente.

(3-01632)

GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO, NUGNES. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'articolo 1, recante oggetto e ambito di applicazione, della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, al paragrafo 1 indica che: «nella presente Direttiva sono stabiliti i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti»;

all'articolo 2 (definizioni), punto 37) è stabilito che per «incidente ambientale grave» si intende un incidente che provoca, o rischia verosimilmente di provocare, effetti negativi significativi per l'ambiente conformemente alla direttiva 2004/35/CE;

al paragrafo 1 dell'articolo 3 si prevede che gli Stati membri siano tenuti a far sì che gli operatori adottino tutte le misure necessarie a prevenire incidenti gravi in mare nel settore degli idrocarburi;

con l'approvazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 238 del 2005, recante «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», le piattaforme petrolifere sono state escluse dalla disciplina che norma gli impianti a rischio di incidente rilevante come stabilita dalle direttive europee;

al paragrafo 1 dell'articolo 5 della direttiva 2013/30/UE relativo alla partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi, è stabilito che la perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione non può essere iniziata a meno che le autorità dello Stato membro non abbiano precedentemente provveduto affinché sia posta in essere una tempestiva ed effettiva partecipazione del pubblico, riguardo ai possibili effetti sull'ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi programmate, a norma di altri atti giuridici dell'Unione, in particolare, a seconda dei casi, della direttiva 2001/42/CE o della direttiva 2011/92/UE;

nel caso in cui la partecipazione del pubblico non sia stata posta in essere a norma del citato paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'adozione di misure rivolte all'informazione e alla partecipazione del pubblico tramite diversi strumenti;

all'articolo 8, viene stabilito che gli Stati membri designano un'autorità competente indipendente responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione: valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di progettazione e di operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo che le sono sottoposti; vigilare sul rispetto da parte degli operatori e dei proprietari della presente direttiva, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione; fornire consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l'autorità competente per il rilascio delle licenze;

al paragrafo 1 dell'articolo 41, sul recepimento della direttiva, viene indicato che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2015;

considerato che:

l'articolo riportato da «Il Sole-24 ore» dell'8 gennaio 2015, dal titolo «L'Italia si prepara all'eco-direttiva sulle piattaforme» riporta un'intervista al direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche, Franco Terlizzese, nella quale lo stesso annuncia che il Governo sta lavorando per il recepimento della direttiva europea 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore idrocarburi e del monitoraggio della microsismicità nell'ambito delle attività antropiche a seguito di ope-

razioni di reiniezione di fluidi nel sottosuolo e di estrazione e stoccaggio di idrocarburi;

nell'articolo viene inoltre specificato da Franco Terlizzese che «gli obbiettivi di produzione di idrocarburi previsti nella Strategia energetica nazionale e i benefici previsti si integrano con lo sviluppo sostenibile promosso dalla strategia marina, nel quadro delle direttive europee per la sicurezza delle attività offshore e nel rispetto di normative nazionali finalizzate a garantire i più alti standard di sicurezza», mentre non viene fatto alcun riferimento su come si intenda applicare il principio «incidente ambientale grave» introdotto dalla direttiva 2013/30/UE, su come si vuole garantire la partecipazione del pubblico o quali siano gli orientamenti per la designazione dell'autorità competente;

considerato inoltre che:

con l'ordine del giorno G2 (testo 2) approvato dall'Aula del Senato in data 2 aprile 2014, il Governo si è impegnato, tra le altre cose: a promuovere in tutte le sedi opportune iniziative volte a definire una comune strategia con tutti gli altri Paesi del Mediterraneo per una severa regolamentazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi nell'intero bacino; a promuovere un innalzamento del quadro regolatorio in materia di sicurezza anche nei Paesi del mar Mediterraneo attraverso l'attivazione degli opportuni canali diplomatici e la promozione di una conferenza dei Paesi rivieraschi; a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a rischio l'integrità e in virtù di ciò predisporre l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate ed ancor oggi in vigore con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla piattaforma continentale ed altresì di ogni altro nulla osta rilasciato anche con riferimento ad iniziative di stessa natura ove lo Stato italiano sia partecipe; ad assicurare il tempestivo recepimento della direttiva 2013/30/UE, prestando particolare attenzione alla valutazione delle capacità tecnico-economiche del richiedente, anche per far fronte a eventuali misure di compensazione di danni ambientali, al coinvolgimento dei territori e ai compiti dell'autorità competente; ad incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al mare Adriatico; a dimostrare la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del mare Adriatico soggette a rischio di preoccupanti fenomeni di subsidenza,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione di recepimento della direttiva 2013/30/UE e quali siano gli indirizzi che i Ministri in indirizzo intendano in-

traprendere al fine di introdurre nella legislazione italiana il principio di «incidente ambientale grave»;

quali siano gli orientamenti che ritengano di dover assumere al fine di garantire una effettiva partecipazione del pubblico;

come intendano procedere per la designazione della prevista autorità competente indipendente.

(3-01682)

CASTALDI, GIROTTO, BERTOROTTA, LUCIDI, SERRA, SANTANGELO, CATALFO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con comunicazione della Commissione «Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili» (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la «Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi»;

nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato al 5 giugno 2014;

l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

nell'elenco, come non archiviata, è presente la decisione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa trasformazioni (GUUE L. 227/62 del 28 agosto 2010);

la decisione stabilisce che «l'aiuto di stato concesso illegalmente dall'Italia a partire dal 1 gennaio 2006 in base all'articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 e all'articolo 11, comma 11, della legge 80/2005 a favore di Alcoa Trasformazioni, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune»;

considerato che:

il produttore di alluminio Alcoa ha fruito, dal 1996, di una tariffa agevolata per l'energia elettrica per i suoi 2 smetter di alluminio primario situati in Sardegna (Portovesme) e in Veneto (Fusina). La tariffa era stata inizialmente introdotta per un periodo di 10 anni (scaduto il 31 dicembre 2005) nel contesto di un'operazione di privatizzazione. Quella tariffa era stata autorizzata in base alle norme sugli aiuti di Stato dalla Commissione europea in una decisione in cui era stato considerato che non sussisteva un aiuto di Stato. Tuttavia, la natura di tale tariffa è stata modificata nel tempo e prorogata 2 volte dall'Italia, prima nel 2004 e nuovamente nel 2005;

la tariffa contestata è sovvenzionata mediante un pagamento in contanti da parte della Cassa conguaglio, che è un ente pubblico, a riduzione del prezzo fissato contrattualmente tra Alcoa e il suo fornitore di elettricità Enel. Le risorse necessarie sono raccolte mediante un prelievo parafiscale applicato alla generalità delle utenze elettriche mediante la componente A4 della tariffa elettrica;

la tariffa agevolata a favore di Alcoa era stata istituita con decreto ministeriale del 19 dicembre 1995. Tale decreto stabiliva che Alcoa avrebbe beneficiato del trattamento agevolato di cui alla delibera CIP (Comitato interministeriale dei prezzi) 13/1992 fino alla fine del 2005. Successivamente a tale data, il trattamento applicato ad Alcoa sarebbe stato allineato a quello applicato agli altri utenti di energia elettrica;

considerato inoltre che:

l'aiuto di Stato accordato ad Alcoa ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, può essere classificato come un aiuto al funzionamento che, in linea di principio, è incompatibile con il mercato comune. Nella causa, riassunta nella decisione, la Corte ha stabilito che «l'aiuto in questione, concesso senza specifiche condizioni e unicamente in funzione dei quantitativi utilizzati, deve considerarsi aiuto al funzionamento per le imprese interessate e che, come tale, esso altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune»;

la Commissione, nella decisione, ha rilevato che «l'Italia ha dato illegittimamente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 e dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05, convertito in legge n. 80/2005, che stabilisce la proroga della tariffa agevolata per l'energia elettrica applicabile ad Alcoa. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un puro aiuto al funzionamento non sia ammissibile ad alcuna delle deroghe al divieto generale di aiuti di Stato previste dal trattato CE e sia quindi incompatibile con il mercato comune»;

il considerando 285 della decisione della Commissione del 19 novembre 2009 evidenzia che la Commissione ha ritenuto che l'importo da recuperare corrisponda alla differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato: «Come indicato al considerando 157 Alcoa aveva stipulato un contratto bilaterale con ENEL a un prezzo nominale equivalente all'incirca alla tariffa standard in alta tensione applicata da ENEL. Secondo la Commissione, questo è il prezzo che Alcoa avrebbe pagato per le sue forniture di energia elettrica in assenza della tariffa. La Commissione pertanto ritiene che l'importo da recuperare corrisponda alla differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato. Tale importo coincide con il contributo compensativo riscosso dalla società nel periodo in questione Lo stesso metodo di calcolo era stato indicato dalla Commissione nel caso Terni che è direttamente comparabile a quello di specie»;

nel caso di Terni la tariffa agevolata, anch'essa prorogata in virtù dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, era stata calcolata, finanziata e pagata sostanzialmente nello stesso modo che per Alcoa (benché con un diverso prezzo finale per i beneficiari);

la decisione della Commissione del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (*ex* NN 58/04) e C 36/B/06 (*ex* NN 38/06), prevede che l'Italia debba procedere «al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 versato al beneficiario. Per il Veneto, il periodo soggetto a recupero è compreso fra il 1o gennaio 2006 e la data di adozione della presente decisione. Per la Sardegna, il periodo soggetto a recupero è compreso fra il 1o gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007», e che le somme «da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.», specificando ulteriormente «il recupero dell'aiuto (...) è immediato ed effettivo»,

si chiede di sapere:

se siano state adottate le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06;

qualora non si sia provveduto al recupero, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero stesso;

allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità l'aiuto di Stato in questione sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.

(3-01782)

CASTALDI, GIROTTO, BERTOROTTA, LUCIDI, SERRA, SANTANGELO, CATALFO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la comunicazione della Commissione europea «Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili» (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la «Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi»;

nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato al 5 giugno 2014;

l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

nell'elenco risulta, inoltre, presente la decisione della Commissione del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06)

cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie (GUUE del 4 giugno 2008 –L 144/37);

la decisione stabilisce che «l'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche è incompatibile con il mercato comune»;

considerato che:

la Commissione constata che «l'Italia ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al disposto dell'articolo 11, paragrafo 11, della legge n. 80/2005, prevedendo la modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l'elettricità applicabile alle tre società ex-Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato comune»;

per il caso C 13/06 (*ex* N 587/05 – Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna) la Commissione è «venuta a conoscenza della proroga di due misure concernenti la concessione di una tariffa elettrica agevolata. La proroga era stata concessa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 11, del decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito legge 80/2005) ed era stata applicata senza previa notifica alla Commissione. I beneficiari sono i produttori di alluminio Alcoa e tre società subentrate alla società Terni: Terni Acciai Speciali, Nuova Terni Industrie Chimiche e Cementir (di seguito "le società *ex*-Terni")»;

considerato inoltre che:

nella decisione del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie, la Commissione «aveva espresso dubbi circa la natura indennitaria della tariffa agevolata dato che, all'epoca della nazionalizzazione, la società Terni era un'impresa pubblica. Dal momento che lo Stato non si può autoespropriare, la Commissione dubitava che il trasferimento del ramo d'azienda elettrico della società Terni a ENEL si configurasse un'espropriazione tale da conferire alla società Terni il diritto a un indennizzo e ipotizzava che il trasferimento del ramo d'azienda elettrico costituisse invece una semplice riorganizzazione dei cespiti finanziari dello Stato»;

inoltre che «quand'anche dovesse essere accolta la tesi della funzione di indennizzo della misura, persistevano dubbi quanto alla proporzionalità di tale indennizzo rispetto al danno finanziario subito dalla società Terni. La Commissione dubitava, in particolare, che, dopo 44 anni, si potesse ancora giustificare un indennizzo»;

sempre secondo la decisione «la Commissione constata che l'Italia ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al disposto dell'articolo 11, paragrafo 11, del decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, prevedendo la

modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l'elettricità applicabile alle tre società *ex*-Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato comune»;

l'Italia deve adottare «tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto illegale e incompatibile (...) senza indugio con le procedure previste dalla legge nazionale a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione»,

si chiede di sapere:

se siano state intraprese tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato Comune di cui alla decisione della Commissione europea del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie;

qualora non si sia provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero stesso;

allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità l'aiuto di Stato sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.

(3-01784)

€ 2,00